



Prot. n. 19656 /RU

Bari, 19 settembre 2018

Alla KONE S.P.A.
VIA FIGINO 41 - 20016 - PERO (MI)

OGGETTO: Trattativa diretta n. 617186, per l'affidamento del servizio di manutenzione extracanonale, dell'impianto elevatore matr. n. 0011525619, presso la S.O.T. di Molfetta dell'Ufficio delle Dogane di Bari, Vico I° Poli n. 7 (angolo via Santa Croce - quartiere Catacombe) - 70056 Molfetta (BA).

C.I.G.: Z4C24FA8AB.

Stazione Appaltante: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale per la Puglia il Molise e la Basilicata, Distretto di Bari. Direttore: Teresa Annamaria Gentile.

R.U.P.: Ing. Nicola Giovanni Fiore tel. 0809180112, e-mail: NicolaGiovanni.Fiore01@adm.gov.it.

Direttore dell'esecuzione: Ing. Piero Delliturri, tel. 0809180128, e-mail: piero.delliturri@adm.gov.it

Referente presso la S.O.T. di Molfetta: Mario Saracino, tel. 0809180459, e-mail: mario.saracino@adm.gov.it;

Per gli aspetti giuridico-contrattuali:

Funzionario istruttore: Laura Ricchetti, tel. 0809180110
laura.ricchetti@adm.gov.it

per gli aspetti amministrativo-contabili:

Ufficio Amministrazione: Responsabile - dott.ssa Antonia Linzalone, tel. 0809180146/132, e-mail: did.pugliamolisebasilicata.amministra@adm.gov.it;

Art. 1. Premessa.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, Distretto di Bari, intende espletare una trattativa diretta tramite M.E.P.A., per l'affidamento del servizio di

manutenzione extracanone, dell'impianto elevatore matr. n. 0011525619, presso la S.O.T. di Molfetta dell'Ufficio delle Dogane di Bari, Vico 1° Poli n. 7 (angolo via Santa Croce - quartiere Catacombe) - 70056 Molfetta (BA).

Il presente documento regola le modalità di svolgimento della procedura nonché le condizioni particolari di contratto.

Per tutto quanto da esso non previsto, si rinvia al Bando per l'abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed in particolare alla categoria "*Servizi agli impianti – manutenzione e riparazione*" e relativa documentazione accessoria. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni contenute nel presente documento.

Art. 2. Oggetto del contratto.

La presente procedura di gara ha per oggetto il servizio di manutenzione dell'impianto elevatore matr. n. 0011525619, presso la S.O.T. di Molfetta dell'Ufficio delle Dogane di Bari, Vico 1° Poli n. 7 (angolo via Santa Croce - quartiere Catacombe) - 70056 Molfetta (BA), sulla base di quanto accertato a seguito di sopralluogo effettuato dalla Ditta in indirizzo.

Gli addetti eventualmente impiegati nell'intervento dovranno essere regolarmente assicurati e denunciati presso gli istituti previdenziali e assistenziali, muniti di divisa aziendale e tesserino di riconoscimento. Le attrezzature e i mezzi di trasporto necessari sono a carico dell'operatore economico.

La prestazione dedotta in contratto dovrà essere ultimata entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipula, fatti salvi eventuali diversi accordi con il Direttore dell'esecuzione individuato in epigrafe, che fornirà inoltre tutte le indicazioni utili, incluse quelle eventualmente necessarie ai fini della sicurezza, relative alla materiale esecuzione del contratto.

L'Operatore Economico affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni senza creare alcuna interruzione o alterazione all'ordinaria attività lavorativa dell'ente pubblico tutti i giorni dalle 09:00 alle 16:00, con esclusione dei sabati e dei giorni festivi.

Art. 3. Sicurezza sul lavoro – DUVRI.

L'Operatore Economico affidatario si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al relativo Testo Unico D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

Da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, si ritiene che ai sensi dell'art. 26, commi 1-3, D.Lgs. 81/2008, non sia necessario elaborare ed allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze).

Ove il Datore di lavoro preposto dovesse ritenere necessaria l'adozione di determinate misure al fine di eliminare o ridurre i rischi da interferenza, dovrà predisporre e sottoporre alla sottoscrizione dell'Operatore economico un apposito DUVRI con le misure integrative e ulteriori ritenute necessarie.

Gli oneri per la sicurezza sono stimati in € 0,00.

Art. 4. Requisiti per la partecipazione.

Codesta Ditta deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).

Art. 5. Modalità di presentazione dell'offerta.

La presente procedura, adottata ai sensi del c. 2, lett. a), e 6 dell'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, nonché degli artt. 57 e 58 del medesimo decreto, è di tipo semplificato e negoziato e sarà espletata in base alle Regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, integrate con le seguenti condizioni:

- a) L'offerta che dovesse pervenire priva di "firma digitale", non sarà presa in considerazione e, di conseguenza, sarà esclusa dalla procedura.
- b) L'Agenzia si riserva la facoltà di non stipulare alcun contratto qualora, in base a valutazione motivata, il prezzo offerto non sia ritenuto congruo.
- c) Con la formulazione dell'offerta, l'Operatore Economico dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui andrà eseguito il servizio oggetto della presente procedura e di accettare quanto concordato nel corso del sopralluogo.
- d) **Nella formulazione dell'offerta, la ditta offerente dovrà tener conto dell'applicazione dell'imposta di bollo a proprio carico.** Come infatti chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6.12.2013), il **contratto (Documento di Stipula) è soggetto ad imposta di bollo, a carico dell'operatore economico aggiudicatario e nella misura ordinaria (€ 16,00 ogni 4 pagine di foglio A4).**
- e) L'offerta dovrà comprendere tutto quanto necessario ad eseguire le prestazioni richieste, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il costo della manodopera, spese di trasporto, spese vive, vari ed eventuali etc..
- f) All'offerta dovrà essere allegata un'**autocertificazione**, secondo il modello allegato alla trattativa. Detta dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante di Codesta Società, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., risultando relativa ai seguenti stati, qualità personali e fatti:
 - possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 - regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale;
 - estremi del "conto dedicato" previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ("piano straordinario contro le mafie");
 - inesistenza di cause di incompatibilità ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 "Anticorruzione" e ss.mm.ii..

All'offerta economica dovrà altresì essere obbligatoriamente allegato il **c.d. "patto di integrità"**, un modello predisposto, ex art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012), dalla scrivente Amministrazione ed allegato in *fac simile* alla trattativa, che il legale rappresentante della Ditta dovrà sottoscrivere congiuntamente al Responsabile del Servizio Acquisti.

Art. 6. Perfezionamento del contratto.

Prima di procedere all'eventuale Accettazione dell'offerta, l'Agenzia si riserva di:

- effettuare propri controlli circa i requisiti di abilitazione dichiarati dall'operatore economico aggiudicatario per la registrazione al mercato elettronico;
- richiedere la presentazione della documentazione utile per verificare la corrispondenza tra le caratteristiche tecniche desiderate e quelle offerte;

- richiedere ogni altra documentazione prima della stipula del contratto.

Il contratto si intenderà stipulato con l'Accettazione dell'offerta da parte dell'Agenzia direttamente attraverso il *portale acquistinretepa*, senza necessità di ulteriori adempimenti, nonché validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione, firmato digitalmente, viene caricato a sistema dal Punto Ordinante dell'Agenzia.

Entro 3 giorni lavorativi dalla stipula, Codesta Ditta affidataria dovrà produrre a mezzo e-mail (dis.bari.acquisti@adm.gov.it), copia del Documento di Stipula, con l'apposizione della marca da bollo annullata.

Art. 7. Trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche (Codice della privacy), l'Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente Trattativa Diretta, informa, ai sensi del comma 1) dello stesso articolo, che la registrazione, organizzazione e conservazione dei dati personali saranno effettuate presso l'Agenzia, con la garanzia che essi saranno utilizzati esclusivamente per le attività di trattativa nonché per la stipula e gestione dell'eventuale contratto. I dati acquisiti saranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con la sottoscrizione e l'invio dell'offerta, la ditta affidataria esprimerà, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 8. C.I.G. e valore della procedura.

Anche per far fronte agli adempimenti di cui all'art. 3, commi 5 della legge n. 136/2010, si evidenzia che Codice Informativo Gara (CIG) rilasciato a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è: **Z4C24FA8AB**.

La presente procedura è di valore inferiore al limite minimo stabilito con la deliberazione del 3 novembre 2010 della stessa Autorità, così da non risultare soggetta al versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 266/2005 (cd "tassa sulle gare").

Art. 9. Comunicazioni fra le parti.

I punti di contatto con la Scrivente Amministrazione sono riportati in oggetto, ove sono nello specifico indicati, tra l'altro, i funzionari che assumono i ruoli di RUP e di Direttore dell'esecuzione.

L'Operatore economico autorizza l'Agenzia ad inviare le comunicazioni tramite casella di posta elettronica o PEC.

Art. 10. Inadempimento dell'operatore economico, penali e risoluzione del contratto.

Il dott. Ing. Nicola Giovanni Fiore assume il ruolo di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e l'Ing. Piero Delliturri, in servizio presso il Distretto di Bari, di Direttore dell'esecuzione del presente contratto. Entrambi verificheranno ed attesteranno la regolare esecuzione della fornitura del servizio a mezzo allegato "A", secondo le modalità di cui alla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente "*Istruzioni di servizio per l'ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti*" e successive modifiche e integrazioni, corredato dai relativi documenti che al servizio stesso afferiscono, entro 2 giorni lavorativi dalla completa effettuazione del servizio.

I rapporti fra RUP e Direttore dell'esecuzione saranno disciplinati, oltre che dalla suddetta normativa, dalle Linee Guida n. 3 emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile*

unico del procedimenti per l'affidamento di appalti e concessioni", con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016.

Il Direttore dell'esecuzione, in caso di inadempimento, comunicherà per iscritto le riscontrate inesattezze prestazionali:

- al R.U.P.;
- alla controparte negoziale che, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della stessa comunicazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni al medesimo R.U.P..

Il R.U.P., di seguito, espletterà i propri accertamenti istruttori, valutando la comunicazione d'inadempimento nonché le eventuali e tempestive controdeduzioni dell'appaltatore. Qualora concordi con il Direttore dell'esecuzione, provvede a:

- liquidare, irrogare e notificare all'appaltatore le penali previste, di cui al successivo art. 9;
- assegnare all'appaltatore un termine di recupero, non inferiore a 10 gg. salvo i casi di urgenza, entro cui rimuovere l'inadempimento, perfezionando il servizio difettoso, incompleto o tardivo;
- riferire circa l'inadempimento al Direttore del Distretto, nella sua qualità di Responsabile della Stazione Appaltante, proponendo, eventualmente, la risoluzione del contratto.

Ricevuta la comunicazione da parte del R.U.P., Il Direttore del Distretto, nella sua qualità di Responsabile della Stazione Appaltante, qualora rilevi che, effettivamente, l'inadempimento è da considerarsi grave, ovvero integri uno dei casi di applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 10 oppure consista in un negligente ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, con in più l'aggravante del mancato ossequio del termine di recupero assegnato dal R.U.P., provvede a dichiarare risolto il contratto, con atto scritto da notificare all'appaltatore a cura del R.U.P. che, altresì, dispone:

- che il Direttore dell'esecuzione rappresenti e certifichi, entro un termine di almeno 20 gg., l'entità e la misura, rispetto all'intera prestazione, dei quanto già eseguito;
- che l'appaltatore, entro un termine congruo, provveda allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio, addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alla porzione di servizio regolarmente eseguito, decurtato:

- delle penali, da calcolarsi con le modalità di cui all'articolo che segue e da applicare in sede di conto finale;
- degli oneri aggiuntivi derivati dallo scioglimento del contratto, tra cui anche l'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i lavori, ove la stazione appaltante decida di non avvalersi dello strumento di cui all'art 110 c. 1 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, ovvero dello scorrimento della graduatoria.

Art. 11. Clausola penale

In caso d'inadempimento, l'Operatore economico affidatario dovrà pagare la penale che gli verrà irrogata dalla Stazione Appaltante tramite l'organo di competenza (R.U.P.), il quale, come prescritto dagli artt. 113-bis del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, provvederà a calcolarla tenendo conto:

- della durata del ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali in cui si traduce lo specifico inadempimento (vd. art. 10, comma 3, delle suddette Condizioni Generali per cui "deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'esecutore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prestazioni contenute nel contratto");
- dell'ammontare netto contrattuale;
- dell'entità delle conseguenze legate al ritardo.

A tal fine, il R.U.P. determina un'aliquota compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille (x‰), a seconda della gravità degli effetti dell'inadempimento, moltiplicandola per il numero dei giorni di durata del relativo ritardo (n) e l'importo del contratto al netto dell'IVA (\$), realizzando un'operazione riassumibile nella seguente funzione:

$$\text{Penale} = x\% \cdot n \cdot \$$$

Ad ogni modo ciascuna penale, come la somma delle distinte penali riferite ai differenti inadempimenti contrattuali riscontrati, non possono mai superare il limite massimo del 10% dell'ammontare netto del contratto.

In nessun caso, inoltre, l'applicazione della penale esclude la facoltà della Stazione appaltante di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno subito, per il quale, ovviamente, non vale il suddetto limite massimo del 10% dell'importo netto contrattuale.

La richiesta e il pagamento delle penali determinate con le modalità di cui sopra, non esonerano l'appaltatore dall'eseguire l'obbligazione di cui si è reso inadempiente, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il contratto ai sensi del precedente art. 10.

Art. 12. Clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante, previa apposita dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore per l'abilitazione al MePa, ovvero accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- qualora siano intervenuti sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per le ipotesi di cui al c. 1 dell'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50;
- nelle ipotesi di cui ai cc. 4 e 5 del medesimo art. 80;
- qualora, nei confronti dell'appaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- difformità di quanto eseguito rispetto a quanto indicato dal contratto;
- affidamento senza previa autorizzazione scritta della Stazione appaltante del servizio in subappalto e/o superamento dei limiti

- fissati per legge per il subappalto stesso;
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
 - in tutti i casi previsti dalle “Condizioni Generali di Contratto relative alle prestazioni di servizi” pertinenti al Bando di abilitazione al MePa applicabile;
 - applicazioni di penali oltre la misura massima del 10% dell’ammontare netto del contratto;
 - nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/20041, che impediscano all’impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

Art. 13. Costo del lavoro.

Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico partecipante alla trattativa dichiara espressamente che l’importo offerto è congruo e tiene conto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 14. Fatturazione e pagamenti.

Il corrispettivo di cui al presente contratto verrà liquidato dall’Amministrazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, a seguito della positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo ed agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016.

La fattura dovrà essere:

- **intestata a: “Agenzia della Dogane e dei Monopoli – via Mario Carucci n. 71, 00143 – Roma – C.F. 972108890584 - P. Iva 06409601009”;**
- **inviata alla Direzione Interregionale per la Puglia il Molise e Basilicata, esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica**, secondo quanto previsto a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007, n. 244”.

A tal fine, si comunica che il **Codice Univoco di questa Direzione è il seguente: **FKRCDM**.**

La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il **CIG di riferimento**.

L’operatore economico affidatario potrà emettere la suddetta fattura elettronica solo dopo la positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo e agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, solo dopo aver ricevuto una e-mail contenente i dati da inserire nella fattura stessa attraverso il Sistema di interscambio (SDI). In mancanza, la fattura eventualmente emessa potrà essere rifiutata.

L’operatore economico affidatario prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura nonché il regolare invio della stessa costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.

Qualora saranno contestate irregolarità, in relazione all’esecuzione del contratto e/o alla fattura, i termini di pagamento decorreranno dall’avvenuta regolarizzazione.

Si comunica altresì che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rientrando nell’ambito delle Agenzie Fiscali, è coinvolta nell’applicazione del c.d.

meccanismo di split payment e che, pertanto, i pagamenti alle controparti contrattuali effettuati dalla stessa non saranno comprensivi di IVA. Ogni questione attinente il presente articolo dovrà essere trattata con il Responsabile Ufficio Amministrazione (vd. supra ed infra).

Art. 15. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Operatore Economico affidatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa in vigore (Legge n. 136/2010). Qualora non assolva ai suddetti obblighi, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Art. 16. Divieto di cessione di contratto e di credito.

Il presente contratto ed il credito che ne deriva non potranno essere ceduti dall'operatore economico affidatario.

Art. 17. Subappalto.

L'Operatore economico, intenzionato a ricorrere all'istituto del subappalto, dovrà attenersi, in fase d'offerta come in fase d'esecuzione del contratto in caso di affidamento, a quanto prescritto dall'art. 105 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e dall'art. 19 delle "Condizioni Generali di Contratto relative alle prestazioni di servizi" pertinenti al Bando di abilitazione al MePa "Servizi", categoria "Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)";

Art. 18. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità.

L'operatore economico affidatario è da intendersi obbligato al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato col D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In caso di violazione del codice, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'operatore economico, inoltre, pena il mancato perfezionamento, ovvero, la risoluzione del contratto, dovrà completare e sottoscrivere (e siglare in ogni pagina), unitamente al Responsabile del Servizio Acquisti e Contratti dell'Agenzia, il patto di integrità previsto dall'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), allegato alla presente scrittura (*PATTO_INTEGR_AGENZIA_DOGANE*), della quale costituisce parte integrante e sostanziale, attenendosi alla sua più stretta osservanza.

Art. 19. Obbligo di riservatezza.

L'Operatore economico affidatario dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti sull'obbligo di osservanza del più scrupoloso segreto su quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'espletamento del servizio, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione (artt. 622 ss C.P.).

Art. 20. Foro competente.

Per ogni controversia inerente il presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è il Foro di Bari.

LR/LU

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Teresa Annamaria Gentile
Firmato digitalmente

Allegati
1 – Patto di integrità.